



USR LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

Via OLMATA, 86 00048 NETTUNO ☎ 06 9881356 fax 06 98600505

C.F. 97713050587

✉ rmic8d2002@istruzione.it – rmic8d2002@pec.istruzione.it

www.icnettunotre.gov.it

Ai Docenti

A tutto il personale

Circolare n. 98

Alle famiglie

Al sito dell'Istituto

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA ALUNNI/E CONNESSE RESPONSABILITA'

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si comunicano ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo, le seguenti disposizioni e procedure alle quali attenersi, concernenti la *disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza*.

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- Al dirigente scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

VISTO CHE:

- Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi e le allieve per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (... **I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza**), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, **salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto**);

- Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U. 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- In base all'art. 2048, c.3 del C.C. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "**culpa in vigilando**", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390);
- L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, **in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: **la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri**;

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la **responsabilità civile** (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- la **responsabilità disciplinare** per violazione dei doveri collegati allo *status* di pubblico dipendente;
- la **responsabilità dirigenziale**;
- la **responsabilità amministrativa e patrimoniale** per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- la **responsabilità penale** in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

VISTO che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma ***estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici***;

VISTO che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni (in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: "**È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti**");

VISTO che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;

VISTO che al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*;

CONSIDERATO che l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza;

- **CONSIDERATO** che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

VISTO il Regolamento di Istituto;

Il Dirigente scolastico dell'IC "Nettuno III" di Nettuno(RM)

DISPONE

la seguente **DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2019/20 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE** di seguito riportate:

1. Tutto il Personale della Scuola è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definiti dal CCNL e dalla normativa vigente, a garantire la vigilanza sugli alunni nei rispettivi orari di servizio:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso nel plesso scolastico e fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l'intervallo/ricreazione e nelle attività ludico/ricreative e/o didattiche nei giardini dei plessi;
- durante gli spostamenti all'interno della scuola, il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni fino al cancello esterno dei plessi;
- in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- durante il tragitto scuola – palestra, laboratori e viceversa;
- durante le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione;
- durante la mensa.

2. Secondo quanto prevede il CCNL Scuola 2006/09 all'art. 29 comma 5, riconfermato dal CCNL 2016 - 2018: *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"...*;

3. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia;

4. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall'aula per legittimi motivi, la classe deve essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico; per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con il Dirigente stesso, con i coadiutori del Dirigente o con il responsabile di Plesso, con la segreteria;

5. In caso di smistamento (solo in casi di estrema necessità) di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro elettronico;

6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale ATA/CS della scuola la sorveglianza sui vari piani e/o nei reparti; in caso di presenza del docente di sostegno, nella fase di cambio, la vigilanza della classe è affidata a quest'ultimo;

7. Qualora un docente inizi il servizio in un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui svolgerà servizio almeno 5 minuti prima, evitando di recarsi presso l'aula solo dopo il suono della campanella;

8. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia **deve attendere** sulla porta il docente dell'ora successiva;

9. Particolare cura sarà dedicata ai momenti dell'entrata, dell'uscita, **dell'intervallo**, del cambio dell'ora e degli spostamenti dall'aula ai laboratori o dalla palestra e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e delle alunne e per il sereno andamento delle attività nell'Istituto;

10. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni escano con il gruppo classe e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine; faranno uscire gli alunni e le alunne autorizzati autonomamente, quelli non autorizzati e quelli della primaria verranno consegnati ai rispettivi Genitori/Tutori/Affidatari;

11. I docenti e i collaboratori scolastici devono *garantire la vigilanza* negli spazi interni ed esterni dell'Istituto (classi, aule tematiche, corridoi, cortili, giardini) durante le attività didattiche e/o ludico-ricreative;

12. durante **la ricreazione**, i collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno il corridoio di competenza e i bagni; per la ricreazione nel giardino della primaria, non appena avvenuto il ripristino, si dovrà attivare una vigilanza maggiore, non perdendo di vista i minori e facendo attenzione a che non si pongano in situazioni di pericolo;

13. Il personale deve sollecitare gli studenti e le studentesse della secondaria a lasciare i servizi igienici al termine della ricreazione;

14. Le porte e i cancelli dei plessi saranno sorvegliati dal personale ATA/CS per evitare uscite dalla scuola ed evitare ingressi non autorizzati;

15. E' severamente vietato occupare indebitamente le uscite di sicurezza;

16. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza del regolamento di Istituto o le norme sulla sicurezza;

17. Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo come da delega agli atti. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I genitori del plesso infanzia e

primaria S. Barbara otterranno l'uscita anticipata dopo aver compilato in ogni sua parte il modulo autorizzativo predisposto e recante la firma del referente di plesso. I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

18. In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all'affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori sull'uscio del plesso della scuola derogando per i più piccoli per motivi di adattamento all'età scolare o altre esigenze simili e note. All'uscita potranno essere ritirati alla porta, ove sono accompagnati dalle docenti;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta (con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare i servizi igienici riservati agli alunni.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'uscio della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta presso le segreterie (con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado);
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori;

- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni e vigilano affinché gli alunni non si spostino tra i piani.
 - Non è consentito ai genitori l'ingresso nella scuola al di fuori degli orari prestabiliti. In caso di ritardo motivato, il genitore è tenuto a compilare, presso i collaboratori scolastici, gli appositi moduli giustificativi. Sarà compito dei collaboratori scolastici accompagnare l'alunno in sezione/classe in consegna al docente in servizio, che provvede ad annotare e giustificare il ritardo sul registro elettronico.
 - Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al momento dell'ingresso e dell'uscita, i genitori sono tenuti a non entrare nei locali della scuola e a non trattenersi nelle pertinenze dell'istituto (atrio d'ingresso, giardino o cortile) oltre il tempo strettamente necessario, salvo che non abbiano fissato un colloquio con gli insegnanti, non è consentito il ricevimento durante le ricreazioni.
 - I collaboratori scolastici della scuola primaria sono tenuti a presidiare i servizi igienici riservati agli alunni e l'accesso al piano superiore dell'edificio, plesso Visca,
 - I collaboratori scolastici del plesso Visca sono tenuti a controllare che l'accesso al piano superiore dell'edificio avvenga esclusivamente dalla rampa di scale ubicata nell'atrio.
 -

19. I **Collaboratori scolastici** durante le ore di lezione dovranno:

- a. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- b. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- c. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- d. controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
- e. segnalare **immediatamente** al D.S. e/o ai suoi collaboratori l'assenza in classe del docente;
- f. collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l'intervallo;
- g. non permettere, **per nessun motivo**, che estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi;
- h. **far registrare**, sulla modulistica delle firme, **tutti i visitatori** presenti nei plessi a qualsiasi titolo;
- h. segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione;
- i. favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e intervenire in caso di eventuali necessità (ad esempio per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di

Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti (in tale caso dovranno accertarsi che il piano sia sempre presidiato)

I. non sono tenuti a ricevere materiale didattico da consegnare in classe come da art. 6.1.7 del regolamento d'Istituto

20. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto **di un docente ogni quindici alunni** (CM del 14.10.1992 n. 291). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento, ad eccezione delle ore notturne in occasione dei campi scuola e/o dei viaggi di istruzione, abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Si coglie l'occasione, infine, per ricordare le procedure organizzative da attivare in caso di infortunio:

- Prestare le prime cure di primo soccorso immediatamente da parte del personale autorizzato e formato della scuola presente al momento;
- Attivare gli addetti di primo soccorso presenti nella scuola;
- se l'addetto al primo soccorso valuta le condizioni dell'infortunato gravi attiva il sistema di emergenza SSN 118 e l'intervento specialistico esterno;
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;
- La segreteria provvederà ad attivare la relativa pratica;
- **Avvisare la famiglia sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'infortunio accaduto, poiché non è compito del docente o del personale ATA valutare nel merito; invece, in caso di piccoli malesseri, come mal di pancia, mal di testa o altro, si consiglia di valutare la situazione, il tempo scuola rimasto e la situazione generale dell'alunna/o.

Alla luce di quanto esposto, si invita tutto il Personale in servizio (Docente e ATA) ad intervenire e a segnalare alla Dirigenza scolastica o ai Coadiutori del Dirigente o al DSGA eventuali situazioni irregolari tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e cose.

La presente direttiva, pubblicata all'Albo on-line, sul sito dell'Istituto, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

La stessa viene notificata a tutto il personale e sarà notificata anche al personale supplente ed al personale di nuova nomina all'atto della presa di servizio.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invita tutto il personale a rispettare, con il massimo scrupolo, quanto previsto dalla presente direttiva a tutela di tutti e dell'utenza dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico
Dr. Marco Di Maro



Firmato da:
DI MARO MARCO
Codice fiscale: DMRMRC68S04H703U
07/11/2019 14:18:26